

# Tribunale di Piacenza – Ordinanza del 10-11-23 Opposizione a D.I.

scadenza il 22/10/13); mentre per i contratti di conto corrente la Banca ha comunicato il recesso a gennaio 2022, pur mantenendo i conti aperti sino ad aprile 2022 (docc. 13, 14, 18-20);

**considerato** che, quanto alla asserita nullità della fideiussione, la doglianza è inconferente in quanto la sig.ra ██████ ██████, ingiunta in qualità di fideiussore della ██████ ██████ di ██████ ██████ e ██████, non ha proposto l'odierna opposizione a decreto ingiuntivo, che è invece stata introdotta unicamente dalla società debitrice principale e dal socio accomandatario sig. ██████ ██████;

**considerato** che, quanto a tutte le ulteriori doglienze relative alle modalità di calcolo dell'importo ingiunto e agli addebiti illegittimi dalla Banca, l'Opponente nelle note di udienza ha richiamato gli esiti delle perizie redatte sui due conti corrente ██████ e n. ██████, dalle quali risulta comunque un saldo a debito -rispettivamente- di € 837.713,67 e € 227.081,20, per un totale di € 1.064.794,87;

**considerato**, altresì, che la perizia relativa al conto 119 è inconferente, non essendo – per ammissione anche dello stesso Opponente – oggetto di giudizio (cfr. note d'udienza: “*Oltre a perizia relative al conto 119 che non è compresa nel decreto ingiuntivo, ma appare nelle revoke come intimate*”);

**ritenuto**, pertanto, che a prescindere dalla fondatezza delle doglienze relative alle modalità di calcolo dell'importo ingiunto e agli addebiti illegittimi dalla Banca, la somma di € 1.064.794,87 appare incontestata e pacificamente dovuta dagli Opponentanti;

**ritenuto**, infine, che in riferimento a tali somme può essere concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, anzitutto per ragioni di ordine sistematico; invero, se così non fosse, la Parte potrebbe comunque richiedere la emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per tale minor somma;

**ritenuto**, infine, che ricorrono i presupposti per concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto;  
letto l'art. 648 c.p.c.,

**concede**

la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. ██████/2023 limitatamente alla somma di € 1.064.794,87; sin d'ora